

Legge regionale 29 dicembre 2016 , n. 25

## **Legge di stabilità 2017.**

### **Da Art. 1 ad Art. 2**

*(omissis)*

### **Art. 3**

*(Risorse agricole e forestali)*

### **Da comma 1 a comma 20**

*(omissis).*

**21.** Per sostenere la diffusione e la commercializzazione del formaggio "Montasio" D.O.P., l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio per la realizzazione di un progetto triennale di promozione finalizzato a rafforzare l'immagine e il consumo del prodotto in osservanza delle condizioni previste dal punto 1.3.2 "Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli" degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, previa notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

**22.** La domanda per il contributo di cui al comma 21 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del Progetto di promozione e del preventivo dettagliato delle spese suddivise nei tre anni. Il Progetto descrive gli obiettivi che si intende raggiungere nei mercati di riferimento, le attività da svolgere e le relative tempistiche.

**23.** Non sono ammissibili a contributo le attività che sono oggetto di richieste di sostegno a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 final del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. In sede di rendicontazione, la documentazione relativa alle spese sostenute deve essere chiaramente riconducibile al Progetto.

**24.** Il contributo è concesso, a seguito della decisione della Commissione europea che dichiara compatibile l'aiuto, con decreto del Direttore del Servizio competente in cui sono fissati anche le modalità e i termini di rendicontazione in applicazione di quanto disposto dal comma 23. L'importo di ciascuna quota annuale del contributo è erogata in via anticipata ai sensi dell' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previa presentazione della relativa richiesta entro il 31 marzo di ogni anno corredata della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa. Con riferimento agli esercizi finanziari 2018 e 2019, l'erogazione in via anticipata è subordinata anche alla presentazione della rendicontazione relativa all'anticipo erogato nell'anno precedente.

**25.** Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa complessiva di 681.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per l'anno 2017, 311.000 euro per l'anno 2018 e 240.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

### **Da comma 26 a comma 53**

*(omissis).*

**Da Art. 4 ad Art. 15**

*(omissis)*